

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 36/2019 RG PF

Proc. n. 36/2019 RG CONI

Proc. n. 45/2019 TF

Decisione n. 05 del 07/01/2020

Depositata in data 21/01/2020

Il Tribunale Federale, composto come segue

Dott. Ilio Poppa presidente

Avv. Antonio Devoto componente

Avv. Marco Baliva componente relatore

con l'assistenza della segretaria del Tribunale Federale Carla Nappi, nella seduta del 7 Gennaio 2020 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti de:

- ***AMANDOLA Fabio, tessera AT2217, nato a Canelli il 6 gennaio 1973, presidente della ASD Brancaleone Asti,***
- ***CANTARELLI Massimiliano, tessera AT059, nato a Asti il 22 marzo 1966, consigliere della ASD Brancaleone Asti,***
- ***FAUSONE Loredana, tessera AT2103 nato a Canelli il 22 agosto 1967, consigliere della ASD Brancaleone Asti,***
- ***FUSO Simone, tessera VA0569, nato a Cittiglio il 15 febbraio 1981, giudice di gara***
- ***COMUNANZA Diego, tessera TO2363, nato a Rivoli il 13 novembre 1967, giudice di gara***
- ***DEANDREA Fausto, tessera AL2368, nato a Casale Monferrato il 4 luglio 1976***

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

- FERRATO Elio, tessera AT2097, nato a Asti il 25 giugno 1942

per la violazione degli art. 1, 6, comma 1, 8 dello Statuto Federale, nonché degli art.1, commi 1, 3 e 13, art. 2, commi 1, 3, 4 del Regolamento di Giustizia, art. 7 del Regolamento Organico, artt. 31 e 32.1 del Regol GGG, art. 112 del Regolam TI, artt. 32, commi 1, 2 lett. a) e c), 35, commi 4 e 5, 43 delle Norme per l'Organizzazione delle manifestazioni 2019, per avere in concorso fra loro, ciascuno in relazione al ruolo rivestito in occasione dei Campionati Italiani di Corsa su strada. 10 KM, tenutisi a Canelli (AT) il 8 settembre 2019, AMANDOLA Fabio, quale presidente della ASD Brancaleone Asti, società organizzatrice, nonché quale responsabile organizzativo;

CANTARELLI Massimiliano, quale consigliere della ASD Brancaleone Asti, società organizzatrice;

FAUSONE Loredana, quale consigliere della ASD Brancaleone Asti, società organizzatrice,

FUSO Simone, quale giudice delegato tecnico;

COMUNANZA Diego, quale giudice omologatore, nonché quale arbitro alle corse e addetto al percorso,

FERRATO Elio, quale giudice starter,

DEANDREA Fausto, quale speaker della manifestazione, di aver omesso di predisporre quanto necessario per un corretto e sicuro svolgimento delle competizioni previste (fra cui consegna del piano sanitario e del piano di sicurezza, ripartizione in settori dell'area di partenza, previsione di spazio adeguato per la call room, delimitazione della zona di arrivo, fettuccia di arrivo, contagiri e campana per la segnalazione dell'ultimo giro, previsione di un via di uscita dal percorso per gli atleti arrivati, adeguata allocazione di transenne e cartellonistica, mancata informazione



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

alla "staffetta" sulla lunghezza del percorso), sia in fase di organizzazione logistica, sia in fase di verifica preliminare del percorso e delle dotazioni, sia per la omissione della convocazione della riunione tecnica organizzativa preliminare, sia nella fase immediatamente precedente la gara, sia nel corso della stessa, sia al termine della stessa, così consentendo, fra l'altro, che i concorrenti partissero senza la necessaria suddivisione in griglie di selezione o a scaglioni, senza la spunta rispetto alla lista iscritti, con mancanza di segnalazione del fine corsa nella gara femminile, anche da parte dello speaker, con assistenza al percorso non informata sulla esatta durata, ciò anche per il mancato coordinamento fra le varie figure coinvolte provocando la ressa e le cadute nella gara maschile

In Canelli ed altri luoghi il 8 settembre 2019 e nei giorni immediatamente precedenti

FATTO E DIRITTO

Con esposto dell'8.9.2019 diretto alla Federazione veniva evidenziato come, in occasione del Campionato Italiano di 10KM su strada, competizione svoltasi in data 8/09/2019 in Canelli, a causa di evidenti carenze organizzative e di gestione della competizione, si verificavano gravi inconvenienti tali da evidenziare la violazione delle norme indicate dalla Procura. Formalizzata l'intenzione a procedere pervenivano memorie dei difensori degli incolpati che formalizzano una serie di eccezioni riproposte con memorie alla udienza e nella discussione innanzi allo Scrivente collegio.

Veniva fissata udienza per il giorno 7 Gennaio 2020 avanti questo Tribunale Federale.

Con memoria 30.12.2019, l'avv. Praloran si costituiva in favore del sig. FUSO Simone e dei siggri COMUNANZA Diego e FERRATO Elio' contestava gli addebiti, assumeva l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Fiduciario Commissione GGG, trattandosi di questioni inerenti l'attività dei giudici di gara; assumeva che l'attività dei Giudici aveva scongiurato azioni risarcitorie alla federazione, attribuiva al sig. Amandola ogni responsabilità, dovendo lo stesso predisporre piano di sicurezza ed il piano sanitario, puntualmente omessi, rimarcando la fede privilegiata rappresentata dalle dichiarazioni di essi Giudici di Gara. Chidevea che gli incolpati fossero mandati assolti da ogni contesdtaizone



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

Con memoria del 30.12.2019. l'avv. Bombaci si costituiva per AMANDOLA Fabio, CANTARELLI Massimiliano, FAUSONE Loredana, e per la società ASD Brancaleone, assumendo l'incompetenza dello scrivente Tribunale per essere la vicenda in questione devoluta al Giudice sportivo nazionale, il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri Cantarelli e Fausone quali meri consiglieri della società, le specifiche responsabilità del Delegato Tecnico come confermato dalla memoria dello stesso giudice Ferrato delegato alla partenza; assumeva altresì che, seppur in mancanza di predisposizione del piano di sicurezza edel piano sanitario, sarebbero state espletate tutte le attività corrispondenti che dovevano essere riprodotte nell'elaborato cartaceo, con ciò eliminando ogni profilo di responsabilità in capo al sig. Amandola, attribuendo comunque al Delegato Tecnico ogni residua responsabilità per aver omesso qualsiasi controllo e di riflesso qualsiasi richiesta di modifica o integrazione del programma organizzativo. Insisteva per l'assoluzione dei propri assistiti

Con memoria del 6.12.2019 l'avv. Boccassi si costituiva per il sig. DEANDREA Fausto assumendo la sua carenza di legittimazione passiva, avendo egli svolto in quella occasione una attività che ben poteva essere svolta da chiunque, anche non tesserato, la nullità dell'avviso della procura per indeterminatezza e genericità della contestazione, la assenza di qualsiasi responsabilità dell'incolpato per i fatti verificatisi e contestatigli.

All'udienza, presente i Difensori degli incolpati, per la Procura Federale, compariva il Procuratore Federale, Dott. Alfredo Montagna, il Vice Procuratore Federale Avv. Alessandra Battisti e l'avv. Cristina Fanetti. Dopo ampia discussione la Procura Federale si rimetteva a giustizia relativamente ai sigg.ri, Comunanza, Ferrato, Cantarelli e Fausone. Nei confronti di sig Fusso chiedeva applicarsi la sanzione dell'inibizione di 6 mesi. Nei confronti del sig Amandola la medesima sanzione, nonchè in danno alla società ASD Brancaleone la sanzione di euro 700,00 di ammenda. Nei confronti del sig De Andra chiedeva applicarsi la sanzione della ammonizione.

I Difensori si riportavano alle memorie depositate argomentando sulle difese.

Conclusa la discussione la causa veniva presa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto dell'atto di deferimento, risultano provati nella misura che sarà precisata in motivazione.



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

Ritiene lo scrivente Collegio di dover richiamare le questioni di fatto che si manifestano come rilevanti per la decisione: La competizione di Canelli, rilevante per la federazione in quanto campionato nazionale di 10 KM su strada, è apparsa mal organizzata sia dal punto di vista logistico, sia nel mancato rispetto delle prescrizioni federali, sia per il negligente controllo di chi avrebbe dovuto vigilare controllare ed intervenire in ragione del ruolo rilevante assunto.

Certamente sintomatici delle contestazioni che precedono sono il marchio errore organizzativo relativo alle erronee comunicazioni sulla lunghezza e sul percorso delle categorie giovanili, sulla confusione in sede di partenza della competizione maschile, nella quale sono state omesse le prescrizioni relative allo scaglionamento degli atleti, al conseguente grave infortunio occorso ad uno dei partecipanti nel momento delle fasi confuse della partenza, sulla mancanza di qualsivoglia comunicazione tra zona partenza zona arrivo, inibita anche per la logistica e per l'assenza di prescrizioni di sicurezza. Si tratta di elementi che emergono di fatto dalle stesse reciproche accuse formulate tra ..

Posta questa riflessione che merge anche dalla lettura delle difese dei deferiti i quali ne danno ciascuno una diversa prospettiva degli accadimenti, attribuendosi reciprocamente la responsabilità di quanto accaduto, vanno in realtà analizzate le singole posizioni dei deferiti.

Quanto al sig. quale speaker della manifestazione, ritiene lo scrivente collegio che la sua funzione e le attività da lui espletate non palesino nessuna violazione; egli non aveva altra veste che quella di comunicare ciò che a lui veniva indicato, senza alcuna autonomia, sicchè l'erronea comunicazione della anticipata conclusione della competizione giovanile, allorchè avvertì la fine della gara alla fine del secondo giro, omettendo di comunicare l'ulteriore tratto previsto poi n percorso.

L'assenza di qualsivoglia autonomia autorità nel gestire il proprio ruolo, meramente ripetitivo di quanto stabilito dai soggetti e organi deputati, rende il sig. D'Andrea assolutamente non responsabile di quanto contestato; egli ha eseguito quanto a sua conoscenza, certamente pregiudicato dalla grande disorganizzazione della competizione, ma non è responsabile della scelta e delle decisioni che è andato a comunicare. Pertanto va mandato assolto da ogni contestazione



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

Del pari non sono responsabili di alcunchè sia i sigg Cantarelli, Fausone, consiglieri della società organizzatrice, sia i siggri Comunanza e Ferraro, giudici di gara della stessa competizione.

I primi non hanno svolto nessuna attività nella organizzazione della competizione, né hanno assunto quali consiglieri delega a decidere e a rappresentare la società. In assenza di qualsiasi prova della loro consapevole partecipazione alle attività e alle omissioni contestate nessuna responsabilità disciplinare può essere loro ascritta. Del pari i giudici di gara non sono responsabili, sotto il profilo disciplinare dei fatti contestati. Essi non hanno avuto nessuna incidenza sull'accaduto, né il loro ruolo consentiva di averla. Il loro compito è stato quello di applicare il regolamento tecnico della competizione ed eventuali errori tecnici eventualmente eseguiti non sono di competenza di questo Tribunale.

Diverse invece sono le posizione di siggri. Amandola, Presidente della società Organizzatrice e del sig.Fuso ,Delegato tecnico alla manifestazione, nonché della società Organizzatrice ASD Brancaleone Asti Tutto l'accaduto, qui contestato è riconducibile alla diretta responsabilità di entrambi, i quali, hanno contribuito al totale insuccesso della manifestazione.

Invero aldilà delle singole problematiche sorte, evidentemente specchio e risultato dalla disorganizzazione e della negligenza di entrambi, sono proprio queste pecche ad essere colpevolmente evidenziate dall'accaduto.

La organizzazione della competizione, di competenza del Sig Amandola è risultata carente sia sotto il profilo sostanziale che documentale.

Infatti è emersa l'assoluta incompatibilità tra la zona partenze e quella arrivi, con impossibilità di comunicare ed intervenire da una all'altra nel breve tempo necessario ad ovviare quanto stava accadendo; è emersa l'assoluta impreparazione della zona partenze con l'assenza di qualsiasi supporto divisorio tra le varie categorie di atleti sicchè al momento della partenza la gran massa di partecipanti si è riversata sulla linea di partenza senza ordine e disciplina, contribuendo in modo causale all'infortunio grave ad un partecipante (rottura della clavicola). Del pari la lentezza dell'intervento sanitario, tutto da ascrivere alla palese incompatibilità logistica tra la zona partenze e quella arrivi. Del pari l'assoluta inesistenza di qualsivoglia comunicazione allo speaker della lunghezza del tracciato della competizione



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

giovanile, conferma di fatto la totale disorganizzazione. Sotto il profilo documentale inoltre si rileva la mancanza della predisposizione e deposito del piano sanitario e del piano di sicurezza; si tratta evidentemente di un dato formale prescritto, e nel contempo della prova dell'effettiva preoccupazione sostanziale della organizzazione alla sicurezza degli atleti. Non vale assumere che, in astratto, si potrebbe omettere la predisposizione e il deposito dei suddetti documenti, se poi in concreto le attenzioni e disposizioni di sicurezza sono rispettate. Nella realtà gli accadimenti più volte richiamati, hanno confermato che, in assenza di documentazione formalmente prevista, nemmeno di fatto l'organizzazione aveva adempiuto al rispetto della normativa di sicurezza, tant'è che, nella confusione totale alla partenza, un atleta si è gravemente infortunato, i soccorsi hanno tardato ad arrivare, la lunghezza del percorso non era segnalata, né nota. In altre parole, né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale il sig. Amandola ha rispettato le regole previste per la diligente e sicura riuscita della manifestazione, tra l'altro rilevante perché rappresentante un campionato nazionale. Nella sostanza risultano acclamate le contestazioni della Procura, ovvero le manchevolezze e inadempienze: la mancata consegna del piano sanitario e del piano di sicurezza, l'omessa ripartizione in settori dell'area di partenza, la mancata previsione di spazio adeguato per la call room, la mancata delimitazione della zona di arrivo, della fettuccia di arrivo, del contagiri e della campana per la segnalazione dell'ultimo giro, la mancata previsione di un via di uscita dal percorso per gli atleti arrivati, la inadeguata allocazione di transenne e cartellonistica, la mancata informazione alla "staffetta" sulla lunghezza del percorso.

Tutto ciò rende il sig. Amandola responsabile di fatti contestati, tutti in violazione alle norme oggetto del deferimento.

Né vale assumere la asserita incompetenza dello scrivente Tribunale invocando l'art. 27 del Codice di Giustizia sportiva che così recita:

- Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su

tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;*
- b) la regolarità dei campi e delle relative attrezzature;*



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;*
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;*
- d) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara*

Le violazioni contestate superano e si dimostrano ulteriori rispetto alla formale regolarità della competizione alla omologazione dei risultati, della regolarità dei campi, dello status di atleti tecnici, e dei loro comportamenti o di ogni fatto rilevante avvenuto in occasione della gara.

Quanto qui in discussione supera temporalmente e logicamente la competizione, e coinvolge l'intera organizzazione dell'evento, manifestando palesi violazioni sin dai giorni precedenti attraverso la pessima predisposizione dei campi e delle zone di rispetto (partenza. Call room giuria d'appello) la mancata predisposizione della documentazione relativa alla sicurezza e la mancata predisposizione delle attenzioni relative alla normativa di sicurezza, fatti e omissioni tutte che travalicano, superano e ricomprendono anche la mera competizione e il suo risultato, e la ricomprendendola non per il risultato tecnico o la sua omologazione, ma come mero fatto storico.

Del pari la medesima e speculare responsabilità va attribuita al sig. Fuso, Delegato tecnico della manifestazione. Egli ha totalmente ommesso di verificare la situazione in loco e la inadeguatezza della organizzazione, omettendo di convocare la riunione tecnica preliminare il giorno prima della competizione in occasione della quale avrebbe potuto intervenire indicando le attività necessarie a ovviare ai rischi, poi puntualmente concretizzatisi, e a contestare all'Amandola l'assenza dei requisiti di fatto e documentali riscontrati.

Né vale sostenere, come ha invece posto la sua difesa che egli sarebbe sottratto alla giurisdizione di questo Tribunale risultando le sue eventuali inadempienze strettamente tecniche e riferite allo svolgimento della competizione; assume la difesa del Fuso. che egli dovrebbe essere giudicato dall'organo interno a Gruppo giudici e non dall'organo disciplinare federale. L'assunto è infondato: le contestazioni mosse al sig. non si riferiscono a errori tecnici accaduti e commessi all'interno della competizione, ma si riflettono invece sulla organizzazione e svolgimento della stessa, prendendo piede sin dai giorni antecedente, durante i quali le ultime attività ed eventualmente gli ultimi interventi e precauzioni potevano essere eseguiti; ed in quella fase è totalmente mancato l'intervento del sig Fuso nella sua qualità omettendo la convocazione della riunione tecnica che avrebbe consentito



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

ancora tempestivamente di intervenire sulle manchevolezze organizzative. Tale omissione ha contribuito agli accadimenti contestati evidenziando negligenza e approssimazione anche nella sua figura apicale ai vertici della manifestazione. Era nei suoi poteri pretendere che si intervenisse sui numerosi aspetti carenti od omessi e comunque, a fronte della ignavia e inerzia della organizzazione, finanche sospendere la competizione e rinviarla ad altra data laddove avesse rilevato la pericolosità delle omissioni, pericolosità poi purtroppo concretizzatasi

Nè' vale assumere che il mancato intervento sarebbe stato finalizzato a non esporre la federazione ad azioni risarcitorie che altrimenti potevano essere proposte. Il dovere del Delegato Tecnico è quello di verificare la corretta e sicura esecuzione della manifestazione sia sotto il profilo regolamentare che sotto quello della sicurezza della organizzazione. E' certamente più grave e rischioso per la federazione lo svolgimento di una manifestazione non sicura e mal organizzata piuttosto che la sua sospensione e rinvio. Nel primo caso sono a rischio salute e riuscita della manifestazione, nel secondo caso si previene il rischio di salute degli atleti e riuscita della manifestazione. Non è nel compito e nelle facoltà del Delegato Tecnico valutare se la Federazione possa essere sottoposta a azioni risarcimento a causa della sospensione della manifestazione a fronte di una palese evidenza di disorganizzazione tra l'altro potenzialmente a rischio della salute degli atleti e della riuscita dalla manifestazione stessa.

Parimenti priva di fondatezza è la riflessione della stessa difesa allorchè richiamando passaggi di precedenti pronunce di questo stesso Tribunale evidenzia la rilevanza privilegiata delle affermazioni e verbalizzazioni dei Giudici di Gara. E' di tutta evidenza che tali riflessioni facevano riferimento alla rilevanza di fatti oggetto di competizione e poi di deferimento, cui i giudici avevano assistito e che avevano riportato all'organo di giustizia

Altro se il Giudice sia sottoposto a procedimento disciplinare; in tal caso le sue dichiarazioni strettamente difensive vanno valutate alla stregua di qualsivoglia tesserato non assumendo in quel frangente alcuna differente rilevanza. Diversamente argomentando si arriverebbe alla sostanziale sottrazione del Giudice agli organi di giustizia, perché per il solo fatto di esser e giudici essi potrebbero negare l'addebito ed essere automaticamente mandati assolti.

Tale comportamento omissivo è, con evidenza, in violazione dell'art 1 del Reg. di Giustizia il quale prevede, infatti, che: *"Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel*

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport". L'art 2. del Regolamento di Giustizia stabilisce, inoltre, che: "Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.

In tema di responsabilità delle società si ricorda, altresì, che ex art. 1, comma 3 lettera a) e b): "Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari".

Da ciò va pertanto ritenuta esistente la responsabilità della società organizzatrice ASD Brancaleone Asti rappresentata dal sig Amandola.

Con riguardo alla sanzione da applicarsi si evidenzia quanto stabilito nel regolamento di Giustizia in tema di determinazione della sanzione all' art. 7 Reg. di Giustizia il quale impone che: *"nel determinare in concreto la sanzione, si deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione".*

Per tutte le ragioni sopra descritte in motivazione, questo Tribunale ritiene congrua per entrambi i soggetti deferiti Sig Amandola e Fuso la sanzione di 6 Mesi.

La Società ASD Brancaleone Asti, è ritenuta responsabile per i fatti ascritti a titolo di responsabilità diretta, con condanna all'ammenda di € 700,00, come in dispositivo,

I siggri D'Andrea, Comunanza Ferraro, Cantarelli e Fausone, vanno assolti da ogni addebito

P.Q.M.



**FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale,

condanna Amandola Fabio in proprio alla inibizione per 6 mesi dalla carica e a€ 700,00 di ammendato quale presidente della società; condanna Simone Fuso alla inibizione per 6 mesi dalla funzione; assolve De Andrea Fausto perchè il fatto non costituisce violazione disciplinare; assolve Cantarelli, Fausone, Comunanza e Ferrato per non aver commesso il fatto.

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 21 gennaio 2020

Il Relatore

Avv. Marco Baliva



Il Presidente

Dott. Ilvo Poppa

